

DAL RECLUTAMENTO ALLO SFRUTTAMENTO IL LATO OSCURO DEL CAPORALATO

di Daniela CERVELLERA

Sommario: 1. Il reclutamento. 2. La tratta di persone. 3. Il reato di riduzione in schiavitù. 4. Il caporalato tra passato e presente.

1. Il reclutamento

Cittadini extracomunitari, bisognosi e desiderosi di riuscire a trovare uno sbocco lavorativo, rispondono a degli annunci pubblicati su giornali o su siti internet polacchi o altri mezzi di comunicazione nei quali si prospetta la possibilità di guadagni pari a 3 euro l'ora per un lavoro in Italia nel settore agricolo, garantito da un regolare contratto a termine. Giunti in Italia a bordo di furgoni vengono accompagnati in casolari di campagna - messi a loro disposizione come alloggi, privi di riscaldamento, di acqua corrente, di elettricità e persino di servizi igienici - costretti a lavorare nei campi per più di dieci ore al gior-

no, senza sosta per il pranzo. La retribuzione non viene loro corrisposta ma trattenuta sulla paga quale corrispettivo per l'attività di intermediazione e spese per l'alloggio. Viene loro negata la libertà di allontanarsi dai casolari dopo il lavoro anche con la minaccia di armi ed, addirittura, la possibilità di autodeterminazione attraverso la sottrazione dei passaporti ed il collocamento in campi lontani chilometri dai centri abitati. Tutto questo, oltre al mancato o ritardato pagamento della retribuzione, corrisposta in misura inferiore a quella promessa, esclude la possibilità di un ritorno nel paese di origine.

Ognuno di questi aspetti, unitamente allo sfinimento lavorativo, la mancanza di cibo e di minimi conforti nelle condizioni alloggiative, configura i reati di tratta di persone e riduzione in schiavitù.

2. La tratta di persone

L'art. 601 c.p. dispone che: «*Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600¹ ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con*

¹ Art. 600 c.p. - (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). «*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (...)*».

la reclusione da otto a venti anni (...)»².

Al termine "tratta" - inteso come compravendita di persone - è attribuito dall'ordinamento giuridico un disvalore giuridico-sociale al negozio (bilaterale o unilaterale) voluto dalle parti, avente ad oggetto una persona.

L'art. 1, comma 2, del R.d. 23/04/1928 n. 1723³ definisce la tratta degli schiavi come «*ogni atto di cattura, acquisito o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio d'uno schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi*».

L'ampia diffusione del fenomeno ha, tra l'altro, indotto gli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra, ad intraprendere iniziative legislative di collaborazione reciproca, come è avvenuto in Italia con la l. 20/12/1957 n. 1304, che ha reso esecutivo l'art. 1 della stessa Convenzione ed a dettagliare la fattispecie criminosa, individuandola nel «*reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità*

² Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 228.

³ Di approvazione della Convenzione di Ginevra stipulata tra l'Italia ed altri Stati il 25 settembre 1926.

e accoglienza di persone tramite l'impiego della minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode o inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su di un'altra, a scopo di sfruttamento»⁴.

Lo stesso Consiglio dell'Unione europea, rilevando la necessità di introdurre sanzioni tali «a far rientrare la tratta degli esseri umani nell'ambito d'applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata», ha adottato - richiamando il Protocollo sulla tratta, addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite - la decisione n. 629/GAI del 19/07/2002 nella quale, all'art. 1, specifica le azioni integranti il delitto di "tratta di degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale".⁵

⁴ Art. 3 del Protocollo sulla tratta, supplementare alla Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale delle Nazioni Unite del 6/10/2000, deliberato al termine della conferenza di Palermo del 12-15/12/2000.

⁵ Integrano il delitto di "tratta: "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero o la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento di potere di disporre di questa persona, qualora:

Tale decisione estende la fattispecie criminosa non solo alle previsioni di riduzione in schiavitù, di sfruttamento della prostituzione o altre pratiche sessuali ma anche alla prestazione lavorativa in qualunque forma e modalità.

3. Il reato di riduzione in schiavitù

La definizione di schiavitù, contenuta nell'art. 600 c.p. («esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà»), nel richiamare quella data dall'art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 1956 ne omette

- a. sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure
- b. sia fatto uso di inganno o frode, oppure
- c. vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima; oppure
- d. siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un'altra persona a fini di sfruttamento o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù, oppure a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell'ambito della pornografia".

l'inciso «*o alcuno di essi*» ritenendolo un mero attributo del diritto assoluto attribuito a quello di proprietà dall'ordinamento giuridico italiano.

La norma, inoltre, distinguendo nel precetto tra l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà e la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attribuisce al termine "servitù" una condizione di "soggezione continuativa", di subordinazione alla volontà ed agli ordini altrui (superiore gerarchico, padrone, capofamiglia, marito o alto soggetto) che si esprime con modalità autoritarie.

Lo stato di soggezione, pertanto, rinvia da una condotta di riduzione o mantenimento in tale condizione, che si realizza con l'uso di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero con approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o, infine, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.⁶

In tal caso l'agente trae profitto, attraverso forme coercitive, delle prestazioni di lavoro inumane o

forzate anche di natura sessuale.⁷

La norma, pertanto, tutela la vittima sia di fronte a forme di coercizione realizzate con violenza fisica o psichica, che di forme diverse tali da porla in condizione di "particolare vulnerabilità".

Tale situazione deve realizzarsi "di fatto" come si desume non solo dal testo dell' art. 1 della Convenzione di Ginevra («*lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano i poteri del diritto di proprietà ovvero taluni di essi*»), ma anche dalla prima stesura della stessa norma, nella quale si specificava che «*agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà*».

Per la configurazione di tale reato, inoltre, il consenso della vittima appare irrilevante sia nell'ipotesi in cui venga carpito con inganno sia se volontariamente prestato, in quanto contrario a norme di ordine pubblico di diritto internazionale e di diritto interno, né è necessaria la perdita totale di libertà di azione, come per il reato di sequestro di persona⁸.

⁷ Cass. pen. Sez. feriale, 10 settembre 2004 n. 39044.

⁸ Cass. pen. Sez. II, 28 gennaio 2004 n. 37489: In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto la possibilità giuridica di ipotizzare il concorso tra i reati di cui agli artt. 600

⁶ Cass. pen. Sez. V, 15 dicembre 2005 n. 4012.

4. Il caporalato tra passato e presente

Fin dal tempo dell'antica Roma lo schiavo addetto ai lavori agricoli godeva di minori privilegi rispetto al *servus* urbano in quanto la ricchezza della *famiglia rustica* derivava dal loro completo sfruttamento.

Tali schiavi, inoltre, venivano coordinati e controllati da un preposto che consentiva loro, al termine della giornata lavorativa di ricevere cibo ed alloggio in ricoveri detti "*ergastula*" dai quali era preclusa la fuga.

Tale quadro storico non si discosta da tristi vicende dei giorni nostri⁹ i cui fatti non possono tantomeno essere inquadrati in dinamiche che connotano il rapporto di caporalato, vietato dalla legge

e 605 c.p. osservando che in quest'ultimo il bene giuridico protetto non è solo la libertà di locomozione - oggetto di tutela penale nel delitto di sequestro di persona - ma una condizione di fatto "*in cui un individuo ha potere pieno e incontrollato su un altro, assimilabile alla condizione di «res» posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza o pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da compromettere in modo significativo la capacità di autodeterminarsi*".

⁹ Cfr. sentenza G.U.P. Tribunale di Bari, 22/05/2008 n. 198 (Giudice dott. Antonio Lovecchio).

in quanto rappresenta una forma illecita di intermediazione e di (parziale) sfruttamento dell'altrui attività lavorativa, ma tuttavia non lesivo dei diritti assoluti della persona.

Né tantomeno l'antigiuridicità dei reati di tratta di persone e di riduzione in schiavitù può essere eliso dal consenso di chi lo presta qualora la causa del negozio sia contraria alla morale, all'ordine pubblico interno o internazionale.

Deve infatti ritenersi inesistente l'incontro delle volontà finalizzato alla costituzione di un valido rapporto di lavoro se subentri una diversa proposta di retribuzione, o si metta a disposizione un alloggio fatiscente, contrariamente a quanto promesso o si costringa a prestare l'attività lavorativa con metodi violenti, non potendosi ritenere le nuove e diverse proposte mai validamente accettate.

Ciò purtroppo è quanto accade in alcune zone della nostra penisola, fin troppo generose nell'accogliimento dei migranti, ma foriere di inganni e tristi storie di sfruttamento.